LEGGE DI CONTABILITA' E FINANZA PUBBLICA

Art. 19

Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico

Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. Ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2010, non più in vigore dal 9 settembre 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge di contabilita' e finanza pubblica
Estremi	Legge 31 dicembre 2009, n. 196
Titolo	V — La copertura finanziaria delle leggi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-di-contabilita-e-finanza-pubblica/art-19-leggi-con-oneri-a-carico-dei-bilanci-degli-enti-del-settore-pubblico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it